



COMUNE DI CESANO BOSCONI

REGOLAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 anno 1995 e n.46 anno
2001



COMUNE DI CESANO BOSCONI
N. di CODICE 10962



COMUNE DI CESANO BOSCONI
Allegato alla delibera
G.M. - C.C. n. 68/95

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**



UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Giovanni Longoni

Cesano Boscone, 11 24.10.1995



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio di Cesano Boscone.

Esso inoltre regola lo smaltimento dei rifiuti speciali, dei tossici nocivi e dei rifiuti pericolosi e viene adottato ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 507/93, dell'art. 218 u.c. del T.U.L.L.SS. 1265/34, dell'art. 8 del D.P.R. 915/82 ai sensi della L.R. 94/80 e della L.R. 21/93 nonché delle rispettive successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 - CASI DI ESCLUSIONE

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati alle norme del D.P.R. 13.02.64 n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla Legge 10.05.76 n. 319 e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla Legge n. 615/66 al D.P.R. 203/88 ed ai regolamenti di esecuzioni e leggi successive;
- f) agli esplosivi;
- g) ai rifiuti cimiteriali per i quali si fa rimando alla specifica normativa di cui al D.P.R. n. 285/90.

ART. 3 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

Definizione: per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali,

abbandonato e destinato all'abbandono.

Classificazione: agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

Urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi a uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a) - assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità - ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D Lgs. 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli alle lettere b), c), ed e).

Speciali:

- a) I residui derivanti da lavorazioni industriali attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio che per quantità e qualità rientrano nei criteri e nell'elenco di cui all'allegato "1" e siano quindi assimilabili ai rifiuti urbani;
- b) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini non assimilabili a quelli urbani;
- c) i materiali provenienti da demolizione, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature obsolete e deteriorate;
- d) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- e) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti o quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti;

Speciali assimilati agli urbani:

- a) I rifiuti non domestici provenienti da attività economiche (industriali, artigianali, commercio e servizi)
- b) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- c) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
- d) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- e) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- f) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- g) paglia e prodotti di paglia;
- h) scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;

- i) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- j) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- k) feltri e tessuti non tessuti;
- l) pelle e simil-pelle;
- m) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- n) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere, allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- o) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto b) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82
- p) imbottiture, isolanti ed acustiche costituite da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici, minerali e simili;
- q) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- r) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- s) nastri abrasivi;
- t) cavi e materiale elettrico in genere;
- u) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- v) scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad es. scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- w) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazione basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura, di trebbiatura e simili)
- x) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- y) accessori per l'informatica.

Tossico nocivi

- a) Sono tali tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato 5 del presente regolamento, nelle quantità e/o concentrazioni stabilite al punto 1.2 della delibera del 27/07/1984 del comitato interministeriale e riportate all'allegato 6 di questo regolamento;

Urbani pericolosi

- b) Sono tali i rifiuti individuati dall'art. 42 di questo regolamento in attuazione alla deliberazione 27/07/1984 del comitato interministeriale e dell'art. 5 della L.R. n. 21/93.

ART.4 - definizione e natura dello smaltimento

Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 del D.P.R. 915/82, per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

a) Conferimento

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

b) Raccolta

Le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulazione in apposita attrezzatura o impianto;

c) Spazzamento

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive delle rogge e dei canali;

d) Stoccaggio provvisorio

Ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento differita nel tempo e nel luogo.

e) Cernita

Le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, riutilizzo e recupero degli stessi o di parte degli stessi.

f) Trasporto

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di trattamento.

g) Trattamento intermedio

Le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'inocuizzazione, compreso l'incenerimento.

h) Stoccaggio definitivo

Il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo di rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da odore e rumori.
- c) devono essere salvaguardate, la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia.

A tal fine il cittadino utente deve intendersi coinvolto nell'operazione osservando le particolari prescrizioni e divieti dettati dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia.

ART. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono esclusivamente al Comune in regime di privativa, salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 2, le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani come specificati dall'art. 3 del presente regolamento;
- b) i rifiuti speciali dichiarati assimilabili ai sensi dell'art. 39 L. n. 146/94;
- c) i rifiuti urbani pericolosi
- d) i rifiuti tossico nocivi
- e) i rifiuti speciali.

ART. 7 - CONTROLLI

In attuazione del disposto dell'art. 104, secondo comma del D.P.R. 616/77 e dell'art. 7 del D.P.R. 915/82, la Provincia è preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

L'attività di controllo dello smaltimento compete all'Amministrazione Provinciale che la svolge avvalendosi del Servizio di Igiene Pubblica Ambientale Tutela Salute Luoghi di Lavoro dell'Azienda USL n. 40.



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

ART. 8 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente titolo si applicano ai rifiuti urbani di cui alla lettera a-1 e a-2 dell'art. 3 del presente regolamento ed ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Sono definiti "Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani" i rifiuti speciali appartenenti alle categorie b-1, b-3, b-4 e b-5 di cui all'art. 3 del presente regolamento, qualora presentino le caratteristiche indicate all'art. 39 L. n. 146/94.

I Rifiuti di cui ai punti b-1 b-5 dell'art. 3 del presente regolamento sono assimilabili, tranne che ai fini dell'incenerimento, agli urbani.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 146/94 sono considerati rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani gli accessori per l'informatica.

ART. 9 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI

I rifiuti speciali di cui alla lettera b-2 dell'art. 3 del presente Regolamento, devono essere smaltiti a cura e spese del proprietario.

ART. 10 - CONSERVAZIONE E CONFERIMENTO

I rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti e quelli assimilabili agli urbani devono, a cura del produttore, essere conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento dei rifiuti urbani, ove il servizio è espletato tramite ritiro sacchi, è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente in sacchi a perdere della capacità di lt. 100 da esporre non prima delle ore 6.00 del giorno in cui è previsto il servizio di raccolta.



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

Ove si attui la raccolta mediante cassonetti, le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni e delle parti comuni agli edifici, devono essere riposti in appositi contenitori e senza alcuna dispersione conferiti nei cassonetti.

Gli utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso.

E' fatto divieto di depositare i rifiuti all'esterno degli appositi contenitori stradali.

Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente smiuzzati onde ridurre al minimo il volume.

Ove non siano adottati sistemi di raccolta mediante cassonetti stradali, i fabbricati devono disporre di depositi atti a contenere i recipienti delle immondizie e possono essere costituiti da appositi locali immondezzai e da cassoni raccoglitori ed avere le caratteristiche di cui all'allegato 3.

In tali depositi i rifiuti devono essere preventivamente raccolti in appositi sacchi per impedire la dispersione.

I privati devono provvedere a bonifiche e lavaggi dei locali immondezzai e dei cassonetti (ove autorizzati) di loro proprietà al fine di evitare l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

Le canne di caduta sono di regola vietate, ove già esistono possono essere mantenute purchè rispettino le condizioni e le caratteristiche indicate nell'allegato 2.

Se il conferimento avviene mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti acuminate prima dell'introduzione nei sacchetti.

A servizio attivato l'utente dovrà provvedere al conferimento differenziato della frazione umida e secca dei rifiuti utilizzando gli appositi sacchi di diverso colore ed osservando scrupolosamente le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale ed avvenuta istituzione del servizio.

L'attivazione dello stesso sarà portata a conoscenza dell'intera utenza con congruo anticipo attraverso apposite specifiche campagne di informazione.

ART. 11 - RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti urbani ingombranti non devono essere conferiti



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10982

mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.
Il conferimento deve avvenire mediante trasporto a cura dell'interessato ai contenitori predisposti dall'Amministrazione nel Centro Raccolta Rifiuti Ingombranti di via Vespucci.

ART. 12 - DIVIETO DI CONFERIMENTO CON RIFIUTI URBANI

E' vietato conferire insieme ai rifiuti urbani ordinari:

- i rifiuti urbani pericolosi
- i rifiuti ingombranti
- i rifiuti tossico nocivi
- gli altri rifiuti speciali non assimilabili
- sostanze liquide
- materiale metallico
- i rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

E' altresì vietato il conferimento con i rifiuti ordinari dei rifiuti che siano oggetto di raccolta differenziata ai sensi della legislazione vigente in materia.

ART. 13 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO

Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 21/93:

a) Rifiuti pericolosi:

- a1) batterie e pile;
- a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" o "F";
- a3) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- a4) lampade a scarica e tubi catodici;
- a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
- a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

b) Rifiuti liquidi:

- b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura alimenti presso luoghi di ristorazione e collettiva.

c) Rifiuti organici compostabili:

- c1) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;
- c2) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.

d) Rifiuti solidi :

- d1) rifiuti ingombranti;
- d2) materiale di vetro;
- d3) contenitori in plastica;
- d4) materiali in metallo;
- d5) carta e cartone;
- d6) frigoriferi o frigocongelatori e simili;
- d7) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
- d8) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, attività produttive, commerciali e servizi.

Per ulteriori disposizioni in merito alla disciplina del servizio di raccolta differenziata si rimanda al testo del Regolamento Comunale del Servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti.

ART. 14 - RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato direttamente dall'Amministrazione Comunale e tramite impresa appaltatrice, salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 17.

L'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che nel caso di eventuali campagne di raccolta di materiali di recupero di cui al precedente articolo organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, Istituzioni, Associazioni e/o privati previamente autorizzati di volta in volta dal Sindaco con specifici atti con cui saranno stabilite modalità e cautele da adottarsi.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 15 - TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ordinari nelle sue varie fasi, viene istituita apposita tassa in base a tariffa annuale e disciplinata da Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 16 - DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di cui all'art. 3 (a - 3 del presente regolamento).

Art. 17 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune o tramite impresa appaltatrice entro il perimetro del territorio comunale, fatta eccezione quanto previsto nel successivo comma.

La gestione dei servizi di igiene urbana nell'area compresa tra le Vie Nazario Sauro e Via Pasubio, attualmente di proprietà della Fondazione Istituto Sacra Famiglia, vengono effettuati direttamente dalla Fondazione o tramite impresa appaltatrice dalla stessa incaricata, fino alla eventuale modifica del servizio. Gli uffici comunali preposti concorderanno con i soggetti di cui sopra le misure necessarie al rispetto delle norme in materia ed allo svolgimento dei conseguenti controlli.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici è a carico degli enti competenti.

I rifiuti urbani esterni depositati sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese purché le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 18 - CESTINI PORTA RIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati cestini porta rifiuti il cui modello e collocazione deve essere approvato dall'Amministrazione Comunale.

E' comunque fatto divieto conferire i rifiuti di cui al Tit. III del presente regolamento in tali cestini porta rifiuti.

Art. 19 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere costantemente puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori, proprietari che devono altresì, conservarli costantemente liberi da materiale di scarto, da rifiuti, anche se abbandonati da terzi e/o ignoti.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero a quanto sopra e si verificasse un accumulo di rifiuti o di altre problematiche ambientali e/o sanitarie, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere a rimuovere i rifiuti e altro materiale eventualmente presente, assicurandone il regolare smaltimento e a bonificare l'area entro un limite di tempo di volta in volta prefissato dal Comune stesso a seconda dell'intervento. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emetterà ordinanza sindacale in danno ai soggetti interessati.

Il Sindaco può inoltre prescrivere che dette aree vengano recintate opportunamente a cura e a spese del proprietario secondo disposizioni accordate con il Settore Tecnico del Comune.

ART. 20 - PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti in sacchi forniti dall'Impresa Appaltatrice.

A servizio istituito è obbligatorio conferire i rifiuti prodotti dalle attività mercatali differenziando opportunamente il materiale di scarto negli appositi sacchi destinati alla raccolta della frazione umida e di quella secca.

E' obbligatorio altresì provvedere ad attuare anche nell'ambito della vendita ambulante la raccolta differenziata dei rifiuti.

ART. 21 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

I gestori di esercizi pubblici che occupano, per l'esercizio della loro attività aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

E' fatto obbligo a tutti gli esercizi commerciali al dettaglio e non, attuare la raccolta differenziata dei rifiuti separando le diverse tipologie di materiale oggetto di raccolta separata per il successivo recupero. Il conferimento presso le distinte



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

campane poste in territorio avverrà a cura dell'utenza stessa. Fatte salve le disposizioni per il suddetto servizio i rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di ogni singolo esercizio deve risultare perfettamente ripulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 22 - IGIENE DEI PASSAGGI E DEGLI SPAZI PRIVATI

I vicoli ed i passaggi privati devono avere pavimentazione in materiale solido ed essere costruiti in modo da permettere il regolare scolo dell'acqua.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata ma di uso comune dovranno essere mantenuti in condizioni igieniche decorose.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata e di uso comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

ART. 23 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

ART. 24 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

E' compito dell'Amministrazione Comunale provvedere a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche. Il materiale di risulta derivante da tali operazioni



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

verrà smaltito secondo le modalità previste per i rifiuti speciali dalla normativa vigente.

E' fatto divieto a chiunque introdurre rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dallo spazzamento dell'area, nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

ART. 25 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Su tutto il territorio Comunale è vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti ai sensi del D.P.R. 915/82.

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico i competenti uffici pubblici accerteranno raccogliendo anche eventuali reperti, l'identità del responsabile del fatto abusivo al quale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, verrà fatto obbligo di raccogliere i rifiuti e di smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti responsabili del fatto abusivo o dei proprietari la pulizia dell'area nonché il pagamento delle sanzioni previste.

Il servizio pubblico eseguirà altresì i conseguenti necessari lavori nel caso non siano individuati i responsabili dello scarico abusivo.

ART. 26 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese quelle a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere ed ove ciò capitasse, a rimuovere gli effetti ripristinando la pulizia del luogo come previsto dall'ordinanza sindacale n. 9 dell'11.04.95 - prot.n. 6351.

Chi effettua attività relativa alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di ogni genere.



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

ART. 27 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Possono rientrare fra i compiti affidati al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti esterni:

1.
pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, nonché dei monumenti pubblici;
2.
diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole od aree pubbliche preferibilmente mediante estirpazione manuale o meccanica;
3.
deaffissione dei manifesti abusivi e cancellazione dei manifesti pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dall'attività abusiva;
4.
pulizia su chiamata da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei corpi di polizia, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico del responsabile dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
5.
innaffiamento delle strade;
6.
pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade, piazze e scalinate.

ART. 28 - SGOMBERO DELLA NEVE: OBBLIGHI DEL SERVIZIO E DEI FRONTISTI

Al verificarsi delle precipitazioni nevose l'Amministrazione Comunale direttamente o tramite appalti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) rimozione e sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sabbia, cloruri o di miscele criodratriche allorché anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiare la pubblica via di provvedere alla rimozione della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, allo spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 20 cm., e all'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dell'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insite lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1 metro e per l'intero fronte delle proprietà.

Nelle aree sgombrate i frontisti sono tenuti ad adottare idonei accorgimenti per evitare la formazione di ghiaccio e di verglas. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Al residenti nell'immobile è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle gronde e dai balconi che si protrudono nella via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore a 20 cm. è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni in deroga ad eventuali regolamenti condominiali fino a quando il servizio pubblico non abbia provveduto a liberare le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori dalla carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico.

ART. 29 - SPARGIMENTO DEI LIQUAMI A SCOPO AGRICOLO

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico di origine animale, derivante da imprese agricole considerate insediamenti civili ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8.05.1980 è consentito con le modalità di seguito fissate.



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

Sono comunque fatti salvi gli obblighi di cui alla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1977 ed alla normativa regionale in materia.

E' consentito lo spargimento di deiezioni di animali sani, non sottoposte a pretrattamento, liquide e solide, purchè corrispondenti ad un carico non superiore a 40 q. ettaro di peso vivo di bestiame o ad un carico di inquinanti equivalente in caso di liquami sottoposti a processo fermentativo, solo in terreni di proprietà o disponibili per contratto di uso fermentativo, solo in terreni di proprietà o disponibili per contratto di uso al di fuori dei perimetri abitati ed a distanza non inferiore a metri 100 dalle abitazioni o spazi pubblici vicini.

Lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti all'alimentazione umana.

Salvo si adotti la stabulazione libera coperta, ogni stalla deve essere dotata di idonea vasca di materiale impermeabile per la raccolta delle deiezioni liquide e solide.

Quando il numero di animali di grossa taglia supera l'entità di 10, la vasca di accumulo deve avere una capacità di contenimento di almeno 120 giorni.

Al fine di non far insorgere problemi igienico-sanitari, la concimazione si eseguirà dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le ore 10 e non prima delle ore 16 e dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8 e non prima delle ore 19.

Salvo che in aperta campagna sono di regola vietati lunghi lanci durante la distribuzione delle deiezioni per evitare la diffusione degli odori, mentre è opportuno, compatibilmente con le tipologie colturali, l'impiego di attrezzature per l'interramento delle deiezioni.

E' vietato lo spandimento nei periodi di cui le precipitazioni atmosferiche siano notevoli, soprattutto sui terreni con forte permeabilità, presenza di una falda idrica sotterranea e nella fascia di rispetto dei pozzi di approvvigionamento di acqua potabile come determinate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 236/88.

Di ogni scarico abusivo il Sindaco ingiunge, entro i termini e le modalità prefissate, la rimozione e la bonifica dei luoghi secondo gli artt. 3 e 12 delle LL.RR. 64-65/81, su parere dell'ente responsabile.



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

In caso di inadempienza il Sindaco provvede d'ufficio a spese del proprietario.

ART. 30 - TRASPORTO DI LIQUAMI DI ORIGINE CLOACALE

L'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento di liquami esclusivamente di tipo cloacale sono sottoposte al controllo dei competenti servizi dell'U.S.S.L., per quanto attiene ai mezzi ed ai serbatoi impiegati che dovranno essere conformi a quanto prescritto dal D.M. 27.9.1982 (G.U. n. 298/82) ed ogni altro aspetto relativo all'igiene ed alla tutela della salute pubblica nelle diverse fasi della raccolta, trasporto e smaltimento.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 31 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Le norme del presente titolo si applicano ai rifiuti speciali di cui all'art. 3, lettera b del presente regolamento.

ART. 32 - OBBLIGHI DI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per tutte le fasi di smaltimento sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento tramite ditte autorizzate in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 e nel D.L. n. 397/88 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali ed a qualsiasi altra norma emanata in materia dagli Enti competenti.

Qualora il servizio pubblico fosse attrezzato ad autorizzato anche per lo smaltimento di questi rifiuti potranno essere stipulate apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82, sulla base di tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale ed aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

Tutti i soggetti che producono o detengono i rifiuti speciali devono dare comunicazione di tale fatto al Comune ed



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10862

all'U.S.S.L. entro 60 giorni dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva o di servizio, suscettibile di generare rifiuti speciali deve fare esplicita menzione in sede di richiesta di inizio attività, di ampliamento o trasformazione di attività esistente, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti.

I soggetti di cui ai tre commi precedenti sono inoltre obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi del D.L. n. 397 del 1988.

ART. 33 - RIFIUTI OSPEDALIERI

I rifiuti speciali ospedalieri di cui al punto b.2 dell'art. 3 del presente Regolamento provenienti da ospedali, case di cura e di riposo o ricoveri pubblici e privati, sono costituiti da:

- a) rifiuti di medicazione e di ogni altro materiale che contenga o sia venuto a contatto con liquidi organici del paziente, provenienti da tutti i reparti;
- b) tutti i rifiuti provenienti dai reparti infettivi;
- c) rifiuti provenienti dai laboratori di microbiologia e di analisi chimico-cliniche;
- d) parti anatomiche;
- e) rifiuti provenienti da istituzioni private e pubbliche, ambulatori o da laboratori biologici che presentano pericolo per la salute pubblica e che non risultino tra quelli classificati speciali o tossico nocivi.

Esclusi i rifiuti di cui al punto d), che devono essere inviati ai forni crematori o all'incinerazione con le cautele di cui al 7 e 8 comma del paragrafo 2.2 della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, gli altri rifiuti sono da considerarsi assimilabili ai rifiuti urbani solo ai fini del trattamento mediante incenerimento, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 1.1.3 della citata delibera.

Pertanto essi potranno essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari, che possono consistere, a seconda dei casi ed a giudizio del responsabile sanitario della struttura, in trattamento di disinfezione, come indicato allo stesso paragrafo 2.2. della citata delibera.



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri devono essere effettuati con sistemi e mezzi di raccolta e con l'uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al paragrafo 2.2. della citata delibera. I produttori di rifiuti speciali ospedalieri sono tenuti all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

ART. 34 - RIFIUTI SPECIALI INERTI

Compresi fra i rifiuti speciali di cui alla lettera "b-3", sono considerati rifiuti speciali inerti indicati nel primo comma del paragrafo 4.2.3.1 della delibera del Comitato interministeriale del 27.7.1984 di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, vale a dire:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiali da costruzioni;
- i materiali ceramici rotti;
- i vetri di tutti i tipi;
- le rocce ed i materiali litoidi da costruzioni.

Questi rifiuti pur potendo essere depositati nelle discariche di tipo 2/A autorizzate o essere utilizzati come ricopertura di discarica di altro tipo, non esimono i soggetti che li producono dagli obblighi di cui all'art. 32.

ART. 35 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI

I rifiuti speciali di cui al punto b - 4 dell'art. 3 del presente Regolamento, sono costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
- carcasse di autoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi;
- caravan, macchine operatrici e simili;

devono essere conferiti dai produttori ai centri di raccolta. I centri di raccolta di cui sopra sono istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile e per poter operare devono ottemperare a tutte le norme vigenti in materia.



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI E URBANI PERICOLOSI

ART. 36 - DEFINIZIONE

Le norme del presente capitolo si applicano ai rifiuti tossici-nocivi e urbani pericolosi di cui alla lettera c) dell'art. 3 del presente Regolamento.

Per ogni ulteriore specificazione relativa alla individuazione e classificazione dei rifiuti tossici e nocivi si fa rimando all'allegato del D.P.R. 915 del 10.9.1982 e al punto 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.1984 (allegato 4 del presente Regolamento).

ART. 37 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere esercitate a norma delle vigenti leggi. Il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani o da quelli dei rifiuti speciali.

Tutti i soggetti che producono o detengono rifiuti tossici devono dare comunicazione di tali fatti al Comune ed all'U.S.S.L. entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva o di servizio, suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta, licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui i trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonché presso la sede delle imprese di trasporto deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro sul quale saranno annotati, per i vari rifiuti tossici e nocivi, i dati richiesti dall'art. 19 del D.P.R. 915/82, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque ottemperare a tutte le norme emanate dagli enti competenti in materia rifiuti.

ART. 38 - AUTORIZZAZIONI

Chiunque produca e/o detenga anche provvisoriamente rifiuti



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

tossici e nocivi, nelle fasi di:

- a) raccolta e trasporto;
- b) trattamento;
- c) recupero indiretto o diretto;
- d) stoccaggio provvisorio;
- e) stoccaggio definitivo in discarica controllata;

deve rispettare le disposizioni di legge o del regolamento vigente e le prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione, e garantire il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche.

ART. 39 - DISPOSIZIONI CAUTELATIVE

Le operazioni di gestione dei rifiuti tossici e nocivi non devono provocare danni alla salute pubblica ed all'ambiente.

Le operazioni di ammasso e stoccaggio provvisori dovranno essere realizzate di norma separatamente per classi omogenee di rifiuti, in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale.

ART. 40 - DOCUMENTAZIONE PER IL TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti tossici nocivi di cui all'art. 37 deve essere svolto osservando tutte le norme in materia.

I titolari di tutte le attività lavorative da cui risultino rifiuti speciali e/o tossici e nocivi devono dichiarare entro il mese di febbraio di ogni anno al Comune, alla Regione e alla Provincia la quantità dei residui o fanghi prodotti nell'anno precedente, divisi per tipologia, documentandone le modalità di smaltimento mediante l'esibizione di copia di fattura, bolle di consegna e dichiarazione della ditta smaltitrice.

Chiunque intenda conferire a terzi rifiuti speciali e/o tossici-nocivi è obbligato ad accertarsi, mediante acquisizione di opportuna documentazione, che il ricevente si assoggetta autorizzato a ricoverare la specifica tipologia di rifiuti che intende conferire.

La documentazione deve essere conservata da parte del conferitore e tenuta a disposizione della Provincia, nonché essere trasmessa al Comune ed all'U.S.S.L..



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

ART. 41 - OLII USATI

Le disposizioni relative agli adempimenti amministrativi previsti in materia di rifiuti tossico e nocivi e speciali valgono anche per la disciplina degli olii usati, ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R. 691/82, del D.M. 22.2.1984 e del R.R. n. 41 dell'11.08.84.

ART. 42 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI - DEFINIZIONE

Sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- a) batterie e pile;
- b) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F";
- c) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- d) lampade a scarica e tubi catodici;
- e) siringhe giacenti sulle aree pubbliche in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
- f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

ART. 43 - DETENZIONE, RACCOLTA, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 42 nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tutti i rifiuti di cui all'art. 42 devono essere conferiti presso gli appositi contenitori stradali e, a servizio istituito, presso il Centro Raccolta Rifiuti Ingombranti, all'uopo adibito.

NORME FINALI

ART. 44 - APPLICABILITA'

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali, nonché le norme di leggi vigenti.

ART. 45 - SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate da



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

quanto previsto dalla legge Statale, Regionale, da regolamenti comunali o da ordinanze specifiche emesse.

La misura della somma deve essere pagata, ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.C.P., è determinata in f. 200.000.= per ciascuna specie di illecito previsto.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto illecito abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'art. 108 del T.U.L.C.P..

ART. 46 - DANNO AMBIENTALE

Qualora da una attività conforme alle norme del presente regolamento ed alle norme di legge da essa presupposte e richiamate derivi un danno all'ambiente o a terzi, l'autore del fatto è comunque responsabile se il danno è imputabile al suo dolo o colpa.

Il Comune, d'ufficio o su proposta delle Associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della Legge 349/86.

ART. 47 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dall'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione, il Ministero della Sanità ed il Ministero dell'Ambiente.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 48 - VALIDITA'

Il presente Regolamento, entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'organo Regionale di Controllo.



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10862

ALLEGATO N. 1

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI

Sono considerati assimilabili ai rifiuti solidi urbani prodotti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio che per qualità e tipologia e composizione merceologica, rientrino nell'elenco sotto riportato:

- K0001 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- K0002 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo latte lattine e simili);
- K0003 - sacchi e sacchetti di carta plastificata, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- K0004 - accoppiati, quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica e metalizzata e simili;
- K0005 - frammenti di vimini e di sughero;
- K0006 - paglia e prodotti di paglia;
- K0007 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- K0008 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- K0009 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- K0010 - feltri e tessuti non tessuti;
- K0011 - pelle e similpelle;
- K0012 - gomme e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- K0013 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- K0014 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82;
- K0015 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituite da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici, minerali e simili;
- K0016 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- K0017 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- K0018 - materiali e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- K0019 - manufatti di ferro, paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

K0020 - nastri abrasivi;
K0021 - cavi e materiale elettrico in genere;
K0022 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
K0023 - scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria, e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina;
K0024 - scarti vegetali in genere (erbe, inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina;
K0025 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
K0999 - altri rifiuti potenzialmente assimilabili agli urbani;

ALLEGATO N. 2

CARATTERISTICHE DELLE CANNE DI CADUTA

Le canne di caduta sono di regola vietate.

La chiusura della canna di caduta deve essere effettuata murando la bocchetta di carico.

Per conservare operative le canne di caduta esistenti queste devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) essere esterne ai singoli appartamenti;
- b) assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad impedire la dispersione nel locale di deposito;
- c) essere in numero di almeno una per ogni 500 mq. di superficie servita; tuttavia se la canna ha un dispositivo terminale con possibilità di alimentare due contenitori, una canna potrà servire 1.000 mq. di superficie.



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10982

ALLEGATO N. 3

CARATTERISTICHE DEL LOCALE IMMONDEZZAIO

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, esse dovranno assicurare le seguenti caratteristiche:

- 1) avere superficie adeguata;
- 2) altezza minima interna di m. 2, ed una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90 x 1,80;
- 3) avere pavimento e pareti con ricordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile ed impermeabile;
- 4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m. 10 o comunque tale da non causare disturbo alcuno ad essere muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- 5) devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
- 6) dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine ed antinsetti;
- 7) in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc.).

CARATTERISTICHE CASSONI RACCOGLITORI

I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;
- avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impediti;



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

- avere dispositivi di paertura e di aereazione tali da assicurare un efficace difesa antimuribe ed antinsetti ed un agevole pulizia, nonchè il regolare lavaggio con detergenti;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia per il lavaggio e distanti il massimo possibile da locali abitati. Tali aree potranno anche essere su pubblica via purchè appositamente predisposta ed attrezzata;
- ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori;
- essere predisposti per il caricamento automatico, se mobili dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al traffico.

ALLEGATO N. 4

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI SPECIALI IN TOSSICI E NOCIVI

Sono rifiuti tossici e nocivi speciali i cui all'art. 2, quarto comma, punti 1), 2), e 5) del decreto del presidente della repubblica n. 915/82:

1.
 - 1) arsenio e suoi composti;
 - 2) mercurio e suoi composti;
 - 3) cadmio e suoi composti;
 - 4) tallio e suoi composti;
 - 5) berillio e suoi composti;
 - 6) composti di cromo esavalente;
 - 7) piombo e suoi composti;
 - 8) antimonio e suoi composti;
 - 9) fenoli e loro composti;
 - 10) cianuri organici ed inorganici;
 - 11) isocianati;
 - 12) composti corgancalogenati esclusi i polimeri incerti e altre sostanze considerate nel presente elenco;
 - 13) solventi clorurati;
 - 14) solventi organici;
 - 15) biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
 - 16) prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramoso derivanti da operazioni di distillazione;



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

- 17) composti farmaceutici;
- 18) perossidi, clorati, perclorati e azoturi;
- 19) eteri;
- 20) sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull'ambiente non sono conosciuti;
- 21) amianto (polveri e fibre);
- 22) selenio e suoi composti;
- 23) tellurio e suoi composti;
- 24) composti del rame solubili;
- 25) metalli carbonili;
- 26) composti del rame solubili;
- 27) sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli;
- 28) policlorodifenile, policrotrifenile e loro miscele.

2.

Che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1 in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2. Qualora un rifiuto contenga due o più sostanze di cui al sopracitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL, sarà classificato come tossico e nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL risulta maggiore di 1. Nel calcolo della sommatoria non si terrà conto delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL.

3.

Che figurano nell'elenco 1.3 provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificati tossici e nocivi ai sensi del precedente punto 1).

Ai fini della classificazione e le concentrazioni effettive di cui sopra debbono essere determinate sul rifiuto tal quale così come si forma, ed è evitata qualsiasi forma di diluizione, anche se ottenuta per miscelazione con altri rifiuti.

**COMUNE DI CESANO BOSCONI**

N. di CODICE 10962

TABELLA 1.1

SOSTANZA	CL (mg/hg)
Acrilonitrile	500
Amianto (polveri e fibre libere)	100
Arsenico e suoi componenti (come As)	100
Benzene	500
Benzo (a) pirene	500
Berillio e suoi composti (come BE)	500
Bis (clorometri) etere	500
Cadmio e suoi composti (come CD)	100
Carbonio tetracloruro	500
N-clorofortil morfolina	500
Cloroformio	500
Clorometil-metil etere	500
Cromo esavalente e suoi composti (come Cr)	100
1,2 Dibromoetano	500
3,3' Diclorobenzidina	500
B.B' Dicloret 1 solfuro	500
2,2' Dicloro - N - Metildietilamina	500
1,4 Diossano	500
Epicloridrina	500
Mercurio e suoi composti (come HG)	100
Piombo e suoi composti inorganici (come Pb)	5.000
Policlorobifenili	500
Rame, composti solubili (come Cu)	5.000
Selenio e suoi composti (come Se)	100
Tellurio e suoi composti (come Te)	100
2,4,6 Triclorofenolo	500
Vinile - Cloruro	500
1,2,3,6,7,8 Esaclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8,9 Esaclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8 Pentacolorodibenzodiossina	1
2,3,7,8 Tetracolorodibenzo-p-diossina	1
2,3,7,8 Tetracolorodibenzofurano	1
Policlorodibenzodiossine escluse quelle suelencate	500
Policlorodibenzofurani quelli suelencati	500

CATEGORIA	CL (mg/hg)
Molto tossiche	500
Tossiche	5.000
Nocive	50.000



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

ti a caldo dei metalli.

5. SOLVENTI ESAUSTI DI SEGUITO ELENCATI E RELATIVI RESIDUI
PROVENIENTI DALLA LORO DISTILLAZIONE NELLE FASI DI RECUPERO

- 5.1 - clorobenzene
- 5.2 - cloruro di metilene
- 5.3 - diclorobenzene
- 5.4 - piridina
- 5.5 - solfuro di carbonio
- 5.6 - tetracloroetilene
- 5.7 - tetracloroetilene
- 5.8 - toluene
- 5.9 - 1,1,1 - tricloroetilene
- 5.10 - tricloroetilene
- 5.11 - triclorofluorometano
- 5.12 - 1,1,2 tricloro - 1,2,2 - trifluoroetano.



COMUNE DI CESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

1. RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI DI PRODUZIONE DI:

- 1.1 - biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
- 1.2 - policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronafталeni;
- 1.3 - policlorofenoli;
- 1.4 - idrocarburi clorurati;
- 1.5 - composti farmaceutici.

2. FANGHI DI PROCESSO PROVENIENTI DA:

- 2.1 - bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri;
- 2.2 - tempra a caldo dei metalli;
- 2.3 - trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo;
- 2.4 - indurimento di superfici metalliche e mediante bagni al cianuro;
- 2.5 - stoccaggio di prodotti petroliferi;
- 2.6 - operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati;
- 2.7 - abbattimento delle emissioni provenienti dalle produzioni di acciaio nei forni elettrici.

3. RESIDUI DI DISTILLAZIONE DA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DI:

- 3.1 - acrilonitrile;
- 3.2 - anilina;
- 3.3 - clorobenzene;
- 3.4 - cloruro di benzile;
- 3.5 - cloruro di etile;
- 3.6 - cloruro di vinile;
- 3.7 - dicloroetilene;
- 3.8 - epichloridrina;
- 3.9 - fenolo acetone da cumene;
- 3.10 - nitrobenzene da nitratura del benzene;
- 3.11 - tetrachlorobenzene;
- 3.12 - tetrachlorometano;
- 3.13 - toluene diisocianato;
- 3.14 - 1,1,1 - trichloroetano;
- 3.15 - trichloroetilene e percloroetilene.

4. SOLUZIONI ESAUSTE PROVENIENTI DA:

- 4.1 - lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impegnati i cianuri;
- 4.2 - bagni galvanici;
- 4.3 - bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti



COMUNE DI DESANO BOSCONI

N. di CODICE 10962

ti a caldo dei metalli.

5. SOLVENTI ESAUSTI DI SEGUITO ELENCATI E RELATIVI RESIDUI
PROVENIENTI DALLA LORO DISTILLAZIONE NELLE FASI DI RECUPERO

- 5.1 - clorobenzene
- 5.2 - cloruro di metilene
- 5.3 - diclorobenzene
- 5.4 - piridina
- 5.5 - solfuro di carbonio
- 5.6 - tetracloroetilene
- 5.7 - tetracloroetilene
- 5.8 - toluene
- 5.9 - 1,1,1 - tricloroetilene
- 5.10 - tricloroetilene
- 5.11 - triclorofluorometano
- 5.12 - 1,1,2 tricloro - 1,2,2 - trifluoroetano.